

XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 360-1943-2044-2123-
2407-A

PROPOSTE DI LEGGE

n. 360, d'iniziativa dei deputati

**GARAVINI, ROBERTA AGOSTINI, FONTANELLI, CENTEMERO, CAPUA, DI
LELLO, BLAZINA, BOSSA, CARELLA, CAUSI, CENNI, CIMBRO, COCCIA,
CRIVELLARI, D'INCECCO, FABBRI, GIANNI FARINA, FEDI, FIORIO,
GASPARINI, GINOBLE, GIULIANI, GNECCHI, GOZI, IORI, LATTUCA,
MALPEZZI, MANZI, MARTELLA, MARTELLI, MARZANO, MATARRESE,
MATTIELLO, MORETTI, OLIVERIO, PALMIZIO, PELUFFO, SALVATORE
PICCOLO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, FRANCESCO SANNA,
VALIANTE, VELO, VERINI**

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 20 marzo 2013

n. 1943, d'iniziativa dei deputati

**NICCHI, DI SALVO, DURANTI, PANNARALE, BOCCADUTRI, FAVA,
KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MELILLA,
QUARANTA, SCOTTO, ZAN**

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 10 gennaio 2014

e

n. 2044, d'iniziativa dei deputati

CARFAGNA, BERGAMINI

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 4 febbraio 2014

DISEGNO DI LEGGE

n. 2123, presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(LETTA)

dal ministro della giustizia

(CANCELLIERI)

dal ministro degli affari esteri

(BONINO)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità

(GIOVANNINI)

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014

Presentato il 21 febbraio 2014

PROPOSTA DI LEGGE
n. 2407, d'iniziativa dei deputati
GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
Presentata il 26 maggio 2014

(Relatore: MARZANO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 360, 1943, 2044, 2123 e 2407. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 360 Garavini ed abbinate, recante “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”,

preso atto che il testo unificato in esame modifica la vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno;

ricordato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato recentemente l'Italia per la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU concernenti, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna;

ricordate, altresì, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 del Consiglio d'Europa che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccomandando agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partners*, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio;

evidenziato che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull'attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che “l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna”, richiamando, altresì, “il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...»”;

sottolineato che il testo unificato interviene su una materia - l'ordinamento civile - di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato, con riferimento alle specifiche disposizioni del provvedimento, che esso prevede una disciplina identica per l'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, secondo l'ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione;

evidenziato, tuttavia, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile - come sostituito dall'articolo 2 del testo unificato - detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta;

rilevata la mancanza di una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 1, capoverso Art. 143 – *ter*, comma quarto, con quella di cui all'articolo 2, capoverso Art. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio;
- b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
ART. 1. <i>(Cognome del figlio nato nel matrimonio).</i>
<p>1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:</p> <p>«ART. 143-<i>quater</i>. – <i>(Cognome del figlio nato nel matrimonio)</i>. – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.</p> <p>In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.</p> <p>I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio.</p> <p>Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».</p>
ART. 2. <i>(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)</i>
<p>1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:</p> <p>«ART. 262. – <i>(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)</i>. – Al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-<i>quater</i>.</p> <p>Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.</p> <p>Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.</p> <p>Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore sono giudizialmente dichiarate.</p> <p>Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha due cognomi, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.</p> <p>In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto</p>

<p>dall'articolo 143-<i>quater</i>, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-<i>quater</i>, quarto comma».</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3. <i>(Cognome dell'adottato)</i></p>
<p>1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: «ART. 299. – <i>(Cognome dell'adottato)</i>. – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-<i>quater</i>, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143- <i>quater</i>. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».</p> <p>2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «ART. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143- <i>quater</i> del codice civile.».</p>
<p style="text-align: center;">ART. 4. <i>(Cognome del figlio maggiorenne)</i></p>
<p>1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.</p> <p>2. Il figlio nato fuori dal matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata giudizialmente dichiarata.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5. <i>(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)</i></p>
<p>1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla</p>

data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Disposizione finale).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.